

# **TI\_GERICHTE 11.2009.192 vom 19. November 2009**

TI Tribunale d'appello, 2009-11-19, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2009.192](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2009.192)

FR: TI\_GERICHTE 11.2009.192 du 19 novembre 2009

IT: TI\_GERICHTE 11.2009.192 del 19 novembre 2009

## **Regeste**

Misure provvisionali in pendenza di divorzio: blocco di un conto bancario

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Le misure provvisionali in pendenza di una causa di divorzio sono trattate con la procedura sommaria dell'art. 376 cpv. 2 lett. d CPC (art. 419 c cpv. 1 CPC). Il Pretore statuisce con decreto impugnabile entro dieci giorni (art. 419 c cpv. 3 CPC). In appello non sono ammissibili fatti, domande né prove nuove (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), l'art. 138 CC applicandosi solo ai ricorsi contro le sentenze di merito (DTF 133 III 114; v. anche FamPra.ch 2001 pag. 128 consid. 1 e 2).

### **E. 2**

Nel frontespizio dell'appello l'avv. PA 1 precisa di ricorrere in rappresentanza di AP 1. Se non che, il 2 novembre 2009 egli aveva comunicato al Pretore “l'irrevocabile decisione di rinuncia al mandato” (lettera nel fascicolo “atti successivi al decreto”). Simile dichiarazione ha invero carattere ricettizio (DTF 118 II 44 consid. 3b; Fellmann in: Berner Kommentar, edizione 1992, n. 24 segg. ad art. 404 CO), ma nulla induce a credere che non sia entrata nella disponibilità del destinatario o che sia stata revocata. In condizioni del genere non avrebbe senso assegnare a AP 1 un breve termine per sottoscrivere personalmente l'appello (art. 99 cpv. 3 CPC), la mancanza della firma non essendo dovuta a svista o inavvertenza (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Appendice 2000/2004, n. 3 ad art. 99). Ciò posto, nella misura in cui è – asseritamente – presentato per AP 1, l'appello va dichiarato già di primo acchito irricevibile.

### **E. 3**

Si aggiunga, ad ogni buon conto, che l'appello non sarebbe destinato a miglior sorte nemmeno se fosse ricevibile. Intanto i requisiti posti dall'art. 178 CC – applicabile analogicamente anche come misura provvisoria in cause di stato (DTF 120 III 69 consid. 2a) – per decretare il blocco non sono contestati. L'appellante non revoca in dubbio né l'esistenza di un pericolo serio e attuale per le pretese patrimoniali della moglie, né un rapporto di adeguata proporzionalità tra il fine perseguito e la restrizione decretata dal Pretore (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 305 n. 735 seg.). Che, poi, sulla relazione bancaria dell'avvocato PA 1 si trovino almeno fr. 45 000.– appartenenti a AP 1 è pacifico. L'appellante fa valere, in sintesi, che il blocco pregiudica gravemente la facoltà del legale “di operare sul proprio conto ■ rubrica clienti” con evidenti risvolti ancor più negativi riguardo ai propri clienti”. Un appellante tuttavia è legittimato solo a far valere interessi propri, non interessi di terzi. Per di più, contrariamente a quanto si adduce nel memoriale, in concreto il blocco non colpisce l'intero

conto n. \_\_\_\_\_, “ rubrica clienti ” , intestato allo studio legale PA 1 ma solo l'importo di fr. 45 000.– appartenente a AP 1. Perché ciò pregiudicherebbe gravemente la facoltà del legale di operare sul conto per quanto eccede la somma citata non è dato di capire. È possibile che – come figura nell'appello – AP 1 sia disposto a trasferire i suoi averi su un altro conto bancario o finanche a depositare la somma in Pretura. Non risulta però che egli abbia presentato una formale istanza in tal senso. Né il fatto di avere fornito alla moglie tutte le informazioni sui propri redditi e la propria sostanza osta all'adozione di appropriate misure conservative giusta l'art. 178 cpv. 2 CC. Quanto infine alla retribuzione maturata dal patrocinatore, come ha indicato il Pretore l'avvocato PA 1 può chiedere “l'allentamento del blocco a dipendenza anche delle necessità che si presenteranno. Sotto questo profilo occorrerà naturalmente valutare in che misura e in favore di chi ulteriori beni di pertinenza del marito andranno sbloccati ” (decreto impugnato, pag. 3 in fine). Con tale argomentazione l'appellante è lungi dal confrontarsi, né spiega perché tale possibilità non sussisterebbe. Ne discende che, foss'anche ricevibile, l'appello sarebbe destinato all'insuccesso.

#### **E. 4**

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma non sono addebitabili a AP 1, che l'avvocato PA 1 più non rappresenta. Possono solo essere posti, di conseguenza, a carico di chi ha firmato l'atto, ovvero del legale (DTF 84 II 403; Poudret , Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, pag 144 nel mezzo). Non si giustifica invece di assegnare ripetibili, l'appello non essendo stato intimato a AO 1 per osservazioni.

#### **E. 5**

Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini del l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunge la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.